



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

composta dai magistrati

Anna Bombino	Presidente
Ruben D'Addio	Primo Referendario
Emanuele Petronio	Primo Referendario
Filippo Maria Salvo	Referendario, relatore

nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2026

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"* e, in particolare, l'articolo 7, comma 8;



Via Garibaldi, n.25 – 86100 Campobasso - Italia | Tel. 0874-6822.13/15/57

e-mail: sezione.controllo.molise@corteconti.it | pec: molise.controllo@corteconticert.it

VISTA PURE la l. 7 gennaio 2026, n. 1, art. 2, c. 1 (*“Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”*).

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009 n. 9, recante *“Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e dei criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”*;

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010 n. 8, recante *“pronuncia di orientamento generale sull’attività consultiva”*;

VISTA la delibera delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 21 ottobre-8 novembre 2010, n. 54;

VISTA la nota con la quale il Sindaco del Comune di Vinchiatturo ha avanzato richiesta di parere;

VISTA l’ordinanza n. 3/PRES/2026, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato, per il 18 marzo 2026, la Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Ref. Filippo Maria Salvo.

FATTO

Con richiesta di parere del 4 marzo 2026, il Comune di Vinchiatturo ha rappresentato di essere stato interessato dal Comando Provinciale e dalla locale Stazione dei Carabinieri di *“procurare la disponibilità di un immobile”* da destinare a caserma.

Più in particolare, secondo quanto prospettato dall’ente, il Comune dovrebbe assumere l’onere di individuare, a mezzo procedura di evidenza pubblica, un immobile da acquistare. Tale immobile sarebbe, poi, locato al Comando, ai fini dell’insediamento della locale caserma dei Carabinieri. L’ente ha, altresì, specificato che tutte le spese di adeguamento funzionale dell’immobile eventualmente necessarie ai fini della sua adibizione a caserma sarebbero a carico esclusivo dell’Arma e non graverebbero sul bilancio comunale. In definitiva,

l'ente ha rappresentato sussistere un triplice interesse (pubblico) alla realizzazione di tale intervento:

- a) verrebbe garantita la presenza dei Carabinieri sul territorio comunale, per finalità di sicurezza pubblica;
- b) verrebbe acquisito un nuovo immobile al patrimonio comunale ed una entrata derivante dal canone di locazione;
- c) il Comune avrebbe la possibilità di adibire l'attuale immobile destinato a caserma, di proprietà comunale, ad altre funzioni di interesse pubblico.

Conclude, però, il Comune, rappresentando che la recente deliberazione SRCBAS/1/2026/PAR ha sancito il principio per cui le spese di "accasermamento" non possano essere assunti dall'Ente Locale, gravando esclusivamente sul Ministero dell'Interno.

In merito a quanto sopra, è possibile esprimere le seguenti considerazioni in

Diritto

Sebbene non sia stata espressamente richiamata nel corpo della richiesta, pare chiaro e pacifico che l'ente abbia avanzato il suo quesito sulla base della L. 5 giugno 2003, n. 131.

Non pare, infatti, che la domanda, per come formulata, possa essere legittimamente ricondotta nell'alveo dell'art. 2, c. 1, l. 1/2026 (secondo il quale, la SRC " *...rende pareri in materia di contabilità pubblica, **anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)**...* ").

Ciò perché la (tutt'altro che lineare e chiara) formulazione di tale norma riconnette il potere di pronunciarsi su "fattispecie concrete" al solo ambito specifico dell'attuazione del PNRR-PNC (da ultimo, v. SRCUMB/17/2026/PAR e giurisprudenza ivi citata).

D'altronde, una interpretazione "ampia" di detto art. 2, c. 1, in questo caso porterebbe immancabilmente alla dichiarazione di irricevibilità del quesito formulato dal Comune di Vinciatiuro, per indeterminatezza.

Ed infatti, un ipotetico decreto di approvazione del contratto intercorrente tra il Comune e l'Arma potrebbe essere potenzialmente sottoposto a controllo preventivo (v. lett. "g)" dell'art. 3 della l. 20/1994, che fa riferimento agli "...*altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del* [valore indicato per gli appalti pubblici]"). Siccome, però, il quesito qui analizzato non indica un valore (né certo, né presuntivo e nemmeno "*tendenziale*") del contratto di locazione, ne discenderebbe la dichiarazione di sua irricevibilità.

** * * **

Esclusi che si è nell'ambito di applicazione della l. 1/2026, occorre, di conseguenza, premettere alcune considerazioni preliminari in ordine all'ambito di applicazione della prefata l. 5 giugno 2003, n. 131.

La l. 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", assegna alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la funzione di controllo "*collaborativo*", al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica.

La disposizione di cui all'articolo 7, comma 8, della citata legge deve essere raccordata con il comma 7 del medesimo articolo, che attribuisce alla Corte la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali, di principio e di programma, nonché la sana gestione finanziaria degli Enti locali.

Si può, pertanto, affermare che la funzione "*consultiva*" delle Sezioni attiene all'interpretazione delle norme che presidiano l'azione amministrativa nella prospettiva del perseguimento del "*buon andamento*", ai sensi dell'articolo 97 della Carta costituzionale.

A tal fine, occorre verificare l'ammissibilità della richiesta in esame, sia sotto il profilo soggettivo che sul versante oggettivo.

Per quanto concerne il profilo soggettivo (v. art. 7, comma 8 della L. 5 giugno 2003, n. 131) hanno facoltà di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica, oltre le Regioni, anche i Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie Locali.

Secondo consolidata giurisprudenza contabile, di regola, è l'organo politico e di vertice dell'Ente (Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco) ad essere legittimato a richiedere l'intervento interpretativo della Corte.

Nella fattispecie, dunque, la richiesta di parere è **ammissibile** dal punto di vista soggettivo.

** **

Quanto, però, al profilo dell'ammissibilità in senso oggettivo, sebbene la richiesta possa rientrare nel concetto di "contabilità pubblica" (v. art. 7, c. 8, cit.; v. SS.RR., del. 17 novembre 2010, n. 54; v. Sez. Aut., del. 10 febbraio 2014 n. 3; v. Sez. Aut., del. 4 luglio 2022, n. 9/QMIG), **questa non ha ad oggetto una fattispecie astratta, ma un caso concreto.**

Per consolidato orientamento giurisprudenziale contabile, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di carattere contabile, **generale ed astratto** e non fatti gestionali specifici (*cfr., ex multis*, SRCMAR/21/2012/PAR), **né può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti** (v. 24/SEZAUT/2019/QUIMIG).

Alla luce dei principi richiamati, la richiesta di parere, seppur rientrante nella materia della contabilità pubblica, deve ritenersi oggettivamente inammissibile, per come formulata, perché sottende a **valutazioni specifiche** attinenti alla concreta attività gestionale ed amministrativa, di esclusiva competenza dell'Ente istante.

** * * **

Una risposta può essere fornita, però, **solo ed esclusivamente in via generale ed astratta**, riformulando il quesito e riportandolo alla sua parte essenziale ed astratta (può un ente locale acquistare un immobile da locare a caserma, senza oneri finanziari a carico del Comune relativi al suo adeguamento funzionale?).

Come osserva il Comune istante, il precedente rappresentato da SRCBAS/1/2026/PAR ha sancito il (condivisibile) principio per cui "le spese di accasermamento" gravano esclusivamente sul Ministero dell'Interno.

Tuttavia, tale precedente non pare afferire al quesito generale sopra detto, perché esso riguardava il caso in cui l'ente locale, dichiaratamente, intendeva porre in atto una **compartecipazione finanziaria** alla "...realizzazione dei lavori di adeguamento dell'immobile di proprietà comunale alla normativa dettata in tema di realizzazione di Caserma".

Si tratta, dunque, del caso – diverso da quello in esame – di assunzione di un onere finanziario, finalizzato alla trasformazione di un immobile preesistente, ai fini della sua specifica adibizione a caserma.

L'interesse del Comune di Vinchiatturo riguarda, invece, l'ipotesi di acquisizione (onerosa, a seguito di procedura competitiva) di un immobile da far confluire nel patrimonio (disponibile) comunale, immobile da locare (con conseguente generazione di un'entrata) all'Arma dei Carabinieri.

Il Comune ha specificato che tale operazione dovrebbe avvenire **senza alcun onere finanziario a carico del Comune**, per l'adeguamento dell'immobile alle specifiche tecniche proprie delle caserme.

Sul punto, il precedente più prossimo al quesito astratto riformulato è, allora, rappresentato da **SRCLOM/364/2025/PAR** (al quale si rinvia), che si pronuncia partendo dall'analisi delle norme di carattere costituzionale applicabili alla fattispecie (artt. 81, 97 e 119 Cost.) e ritenendo ammissibile un consimile quesito. Secondo tale deliberazione, dovrebbe affermarsi il principio per cui "...l'acquisto di un immobile da parte di un comune da concedere in locazione ad altra amministrazione dello Stato [è] ammissibile ove rispondente al miglior soddisfacimento di un **interesse pubblico**, la cui valutazione spetta **unicamente all'Ente locale**". Ciò senza obliare la necessità di una attenta valutazione della **congruità del corrispettivo** pattuito, nel rispetto dei canoni generali di tutela della concorrenza e parità di trattamento.

Dunque, in questi termini il quesito di carattere generale, come sopra ricostruito, può trovare una risposta nel merito, per come rappresentato.

A quanto sopra, però, va ad aggiungersi anche la considerazione per cui la scelta che l'ente locale è chiamato (eventualmente) a compiere deve prendere in

considerazione **tutte** le possibili alternative, a partire dalla “*ipotesi zero*” (vale a dire dall’ipotesi di non realizzazione dell’intervento) ed inclusa l’ipotesi “*intermedia*” di valorizzazione funzionale di beni immobili già appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente ed utilizzabili per lo scopo indicato). La decisione finale assunta – se del caso – dall’ente dovrà dare conto, nella sua motivazione, delle operazioni valutative compiute.

Per questi motivi

la Sezione regionale di controllo per il Molise, per le esposte ragioni, si pronuncia come da motivazione sul quesito proposto dal Comune di Vinchiatturo, per come riformulato d’ufficio in via generale ed astratta, prescindendo dalla situazione specifica.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, all’amministrazione comunale.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.

L’Estensore
(Filippo Maria Salvo)

Il Presidente
(Anna Bombino)

Depositata in Segreteria alla data del protocollo digitale

Il Funzionario preposto
(Silvia Storto)